

DELIBERA N. 218/04/CSP

Esposto presentato dai Signori Lucio Nicola Livraghi Sansone (Candidato alla Presidenza della Provincia di Lecce per il Movimento “Insieme a sinistra”) e Dell’Anna Maurizio (Coordinatore del Movimento “Insieme a sinistra”) nei confronti della società Alfa Editoriale S.r.l. per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Nuovo quotidiano di Puglia”)

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 agosto 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione dei signori Lucio Nicola Livraghi Sansone, candidato Presidente alla Provincia di Lecce per il movimento “Insieme a Sinistra” e Maurizio Dell’Anna, in qualità di coordinatore di detto movimento, pervenuta in data 7 maggio 2004 (prot. n. 75/EA/04/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società Alfa Editoriale S.r.l., editrice del “*Nuovo quotidiano di Puglia*”, in quanto ha pubblicato, durante la competizione elettorale per il rinnovo della Provincia di Lecce, nell’edizione del 1° maggio 2004, articoli e spazi dedicati ai due candidati alla Presidenza della Provincia di Lecce, Baldassarre Raffaele e

Pellegrino Giovanni, con esclusione del candidato esponente, il tutto con violazione dei principi di imparzialità ed equità nell'informazione;

VISTA la richiesta di controdeduzioni trasmessa via telefax con nota del Dipartimento garanzie e contenzioso del 7 maggio 2004 (prot. n. 79/EA/04/NA);

VISTE le memorie della società editrice, pervenute in data 8 maggio 2004 (prot.lli n. 83/EA/04/NA e n. 84/EA/04/NA), nelle quali si precisa, in particolare, che:

- *ai sensi delle disposizioni vigenti la campagna elettorale ha inizio alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2004, allorquando vengono depositate le liste e le candidature, per cui al 1° maggio 2004, data di pubblicazione dell'edizione in questione, non poteva essere applicata la disciplina prevista dalla legge n. 28 del 2000;*
- *il contenuto dell'articolo pubblicato dal giornale ed avente ad oggetto lo scambio di opinioni tra due uomini politici (Baldassarre e Pellegrino) è frutto della autonoma scelta culturale e professionale del giornale e del suo editore;*
- *allo stato, nessuna candidatura può ritenersi ufficiale, e tutti i nominativi dei soggetti politici che si apprestano a competere per le elezioni sono da intendersi come probabili candidati e non già come candidati effettivi;*
- *infine, solo in data 4 maggio 2004, come risulta per tabulas, è stata segnalata per la prima volta la volontà della lista esponente di candidare quale Presidente della Provincia di Lecce il sig. Livraghi Sansone;*

RILEVATO che gli articoli dell'edizione del giornale in questione consistono in un faccia a faccia su temi portanti della campagna elettorale nel rinnovo della Provincia di Lecce, correlati all'attualità della cronaca politica relativa alle liste, ai candidati e ai programmi di prossima ufficializzazione;

CONSIDERATO che nell'informazione a mezzo articoli di stampa è fatta salva la libertà di commento e di critica dell'editore;

RITENUTO di accogliere le tesi prospettate dalla società editrice nella parte in cui i due esponenti politici intervistati, al momento della pubblicazione, non rivestono la qualità di candidati e, che, pertanto, nelle fattispecie in esame non sussiste la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con riferimento alla pubblicazione degli articoli di stampa in oggetto;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso,

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 4 agosto 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian